

Sentenza n. 2444/2022 pubbl. il 15/12/2022

RG n.

Repert. n. : del

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:
(C.F.:), residente in , via ,
elettivamente domiciliato in , via , presso lo studio dell'avv.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

OPPONENTE

contro

(P.IVA:), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede legale in ,
, **QUALE INCORPORANTE DI**
, rappresentata e difesa dall'avv. (pec:
, giusta procura in atti;

OPPOSTA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con citazione in opposizione notificata il , ha chiesto revocarsi il
decreto ingiuntivo n. , con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento
di €. , oltre accessori e spese del procedimento monitorio, quale morosità correlata al
finanziamento concesso da i.

A sostegno della propria prospettazione, l'opponente ha anzitutto eccepito che la creditrice
ingiungente non avrebbe fornito prova di essere titolare del credito sotteso alla domanda
d'ingiunzione.

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747b2d25aaa316c267d7c961d31e7b
Firmato Da: DI BENEDETTO IRENE FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 651e311f996678a4



Sentenza n. 2444/2022 pubbl. il 15/12/2022

RG n.

Repert. n. del

ha in secondo luogo lamentato la nullità per vessatorietà delle clausole del testo negoziale posto alla base del ricorso monitorio relative alla estinzione anticipata del vincolo contrattuale e alla applicazione di interessi moratori.

L'opponente ha infine prospettato la sussistenza di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento sopra menzionato ed il contratto di compravendita concluso con la società

, aggiungendo che la risoluzione di quest'ultimo legittimerebbe la creditrice ingiungente a richiedere la restituzione di quanto erogato esclusivamente alla citata società venditrice.

Con comparsa di costituzione e risposta dell' si è costituita in giudizio , la quale, premesso di aver incorporato mediante fusione le , ha chiesto il rigetto della opposizione avversaria.

In dettaglio, la società opposta ha sostenuto di aver adeguatamente provato di essere titolare del credito azionato in via monitoria ed ha contestato le censure di vessatorietà articolate da

..... ha infine evidenziato la irrilevanza del collegamento negoziale invocato da controparte e la conseguente legittimità della domanda di pagamento rivolta all'opponente.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed essendo *ante causam* stata esperita con esito negativo la mediazione, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Nel merito, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., *ex multis*, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).

2.1.1. Tanto premesso, in merito al titolo, si osserva che con il ricorso monitorio la creditrice ingiungente ha prodotto il contratto di finanziamento per €. stipulato da , quale ente finanziatore, e , quale debitore, in cui è stato previsto il rimborso in quarantotto rate di €. ciascuna, con indicazione del TAN pari al e del TAEG pari al (v. all. 4 del ricorso monitorio; v. anche all. 3 della citazione di parte opponente).

Ebbene, al fine di assicurare chiarezza nella esposizione, occorre evidenziare che il – dunque anteriormente alla stipula del negozio sotteso alla domanda di ingiunzione – l'unica società all'epoca denominata ha destinato, mediante atto di scissione iscritto presso il

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747bd285aaa3f6c267d7c9877df9e7b
Firmato Da: DI BENEDETTO IRENE FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65fe311b985678a4



Sentenza n. 2444/2022 pubbl. il 15/12/2022

RG n.

Repert. n. del

Registro delle Imprese in pari data (v. all. 3 del ricorso monitorio), il proprio ramo aziendale relativo al credito al consumo a società di nuova costituzione.

Successivamente, la società scissa ha mutato la propria denominazione in , mentre la società beneficiaria della attribuzione patrimoniale di quest'ultima ha assunto essa stessa la denominazione di , conseguendo l'autorizzazione alla concessione di finanziamenti.

Ciò precisato, secondo quanto affermato dallo stesso opponente, il perfezionamento del contratto oggetto di causa risale al (v. pag. 1 della citazione in opposizione, in cui si legge che "con comunicazione del la società ... informava l'odierno opponente che la richiesta di finanziamento del da quest'ultimo avanzata per l'acquisto della sopradescritta autovettura era stata accettata").

Conseguentemente, deve ritenersi che il vincolo negoziale sia stato assunto da , con la società beneficiaria della scissione iscritta il , dal momento che, alla predetta data del , essa costituiva l'unico ente denominato

Quest'ultima è infine stata incorporata – mediante fusione del (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) – da

Deve pertanto ritenersi che parte opposta abbia congruamente dimostrato la titolarità del credito azionato.

2.1.2. Quanto all'inadempimento, ha allegato il mancato pagamento di € (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, nonché l'all. 5 del ricorso monitorio).

2.2.1. A fronte di ciò, ha inteso contrastare la domanda avversaria eccependo anzitutto la vessatorietà delle clausole del testo contrattuale relative alla estinzione anticipata del finanziamento ed alla applicazione degli interessi moratori.

Il superiore assunto deve ritenersi infondato.

Quanto alla prima clausola menzionata, si osserva che, secondo quanto di recente chiarito dal Supremo Collegio, "la commissione di estinzione anticipata [...] costituisce [...] una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio [...]. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella" (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109).

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747bc285aaa316c2e7d7c96f7d3e7b
Firmato Da: DI BENEDETTO IRENE FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 651631fb985678a4



Sentenza n. 2444/2022 pubbl. il 15/12/2022

RG n.

Repert. n.

del

Tenuto conto di ciò, la clausola contemplante oneri per l'anticipata estinzione del finanziamento non determina alcun significativo squilibrio idoneo a radicare l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo; v. per analoghe conclusioni App. Roma Sez. II 4.8.2022, n. 5289, per cui la penale per estinzione anticipata del mutuo non determina alcun significativo squilibrio normativo di cui all'art. 33 del codice del consumo, poiché la scelta di estinguere anticipatamente il contratto è comunque rimessa alla decisione della parte mutuataria, che ha la possibilità di liberarsi dal vincolo a propria discrezione, sicché la prestazione a carico della parte mutuataria in caso di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo per la facoltà di recesso accordata dal mutuante configurando dunque una sinallagmaticità che esclude il presupposto stesso dell'applicazione dell'art. 33 del codice del consumo).

Del pari non vessatoria deve considerarsi la pattuizione concernente l'applicazione degli interessi moratori.

Ed infatti, sul punto, l'art. 33, comma 2, lett. f), del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), dispone che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.

Nel caso di specie, nessuna manifesta eccessività degli interessi moratori pattuiti risulta anche solo allegata da parte dell'opponente, limitatosi sul punto ad affermare che *"le sopracitate norme delle condizioni generali di contratto che si invocano, a modesto avviso del sottoscritto difensore, sembrerebbero violare gli artt. 1469-bis e ss. e la disciplina relativa alle clausole vessatorie in quanto tendenti a configurare la sussistenza di uno squilibrio fra le parti nel rapporto contrattuale"* (v. pag. 4 della citazione).

2.2.2. Non può infine attribuirsi rilievo, nel presente giudizio, all'eventuale collegamento negoziale tra l'operazione di acquisto del veicolo conclusa con _____ e il contratto di finanziamento del _____ oggetto di causa.

In proposito, _____ ha più in particolare sostenuto che da siffatto legame *"deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass. 21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474)"* (v. pag. 6 della citazione).

Pur nondimeno, nel caso di specie, anche ove si dovesse reputare esistente il dedotto collegamento negoziale, nessuna prova sussiste dell'avvenuta risoluzione della menzionata compravendita di

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747bd285aaa3f6c267d7c987df9e7b
Firmato Da: DI BENEDETTO IRENE FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 651e311b985678a4



Sentenza n. 2444/2022 pubbl. il 15/12/2022

Repert. n. RG n.
del del

autovettura, con il che non risulta prefigurarsi la possibilità per il mutuante di esigere il pagamento dal venditore.

3. Per tutte le ragioni sopra illustrate, in conclusione, va rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, le cui statuizioni, anche in punto di spese, s'intendono confermate.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per la fase decisionale, senza il riconoscimento della fase istruttoria in quanto non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del ridotto livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo riconosciuto a parte opposta (scaglione di riferimento: €. 5.201-26.000).

P.Q.M.

Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.

:

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. , emesso dal Tribunale di Siracusa e

notificato in data l, per le ragioni di cui in motivazione;

- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in

€. complessivi per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

Così deciso in Siracusa, il 15.12.2022.

Il Giudice

dott. Gabriele Patti

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARIUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7477c0265aa316e267c7c96f7df61e7b
Firmato Da: DI BENEDETTO IRENE FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65f631b985678a4

